

FEDER GROSSISTI NOTIZIE

Federgrossisti
Via Properzio n. 5 - 00193 Roma
Tel. 06/68891371 - fax 06/68890476

Direttore: Dr. Antonio FABIANI
e-mail: federgrossisti@tin.it
www.federgrossisti.it

n. 20 del 16/09/2021

bollettino interno riservato ai soci

In questo numero

CONTRIBUTO PEREQUATIVO
(individuazione dei risultati economici d'esercizio)
(proroga invio modello redditi)
(indicazioni Agenzia delle Entrate)

CONTRATTO DI RISOCUPAZIONE
(accesso alle agevolazioni)
(nota dell' INPS)

INFORTUNI SUL LAVORO
(omessa o tardiva denuncia)
(sistema sanzionatorio)
(chiarimenti INAIL)

PRECOMPILATA IVA
(on-line i registri per 2 milioni di operatori economici)

CONTRIBUTO PEREQUATIVO

individuazione dei risultati economici d'esercizio

proroga invio modello redditi

indicazioni Agenzia delle Entrate

Come già comunicato in precedenza, il contributo perequativo, introdotto dal c.d. “decreto “Sostegni-bis” (articolo 1, commi da 16 a 27, del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106), ha previsto l'erogazione di un contributo a fondo perduto per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte e professione o che producono reddito agrario, titolari di partita IVA residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, che nel secondo periodo di imposta antecedente al periodo di entrata in vigore del presente decreto abbiano conseguito un ammontare di ricavi o di compensi non superiore a dieci milioni di euro.

Tale contributo spetta a condizione che vi sia un peggioramento del risultato economico d'esercizio relativo al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020, rispetto a quello relativo al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019, in misura pari o superiore ad una percentuale che verrà definita con un apposito Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, di cui sarà ns. cura darne immediata comunicazione.

In attuazione di quanto previsto dal citato decreto “Sostegni-bis, l'Agenzia delle Entrate ha individuato gli specifici campi delle dichiarazioni dei redditi, relative ai periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2019 e al 31 dicembre 2020, che servono per calcolare il valore dei risultati economici d'esercizio che danno diritto o meno all'erogazione del contributo perequativo, come da allegato.

Successivamente, con un comunicato-stampa dello scorso 6 settembre, il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha reso noto che, con un provvedimento del Presidente del Consiglio dei ministri, è stato differito, **dal 10 settembre 2021 al 30 settembre 2021**, il termine di trasmissione della dichiarazione Modello Redditi 2021, per i contribuenti che intendono richiedere il suddetto contributo.

La proroga è stata disposta con un Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

Il Ministero infine precisa che la proroga è riservata ai contribuenti che intendono richiedere il predetto contributo, mentre per tutti gli altri soggetti, la scadenza per l'invio del Modello Redditi 2021, resta quella ordinaria del 30 novembre.

Riferimenti: -provvedimento Direttore Agenzia delle Entrate del 4/09/2021;
-comunicato stampa n. 172 del 6/09/2021.

CONTRATTO DI RIOCCUPAZIONE

accesso alle agevolazioni
indicazioni Inps

Come già comunicato nelle precedenti comunicazioni, il decreto Sostegni bis, (decreto-legge n. 73 del 25/05/2021) ha previsto una nuova formula per il lavoro, il cosiddetto **contratto di rioccupazione**.

Requisiti del contratto di rioccupazione

Si tratta di una nuova tipologia di contratto di lavoro subordinato, a tempo indeterminato, istituito “in via eccezionale” dal 1° luglio 2021 e fino al 31 ottobre 2021, che ha l’obiettivo dichiarato di incentivare l’inserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori disoccupati nella fase di ripresa delle attività dopo l’emergenza Covid.

Sono considerati disoccupati i soggetti senza lavoro che dichiarano, in forma telematica, al sistema informativo unitario delle politiche del lavoro, la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa e alla partecipazione a misure di politica attiva del lavoro concordate con il centro per l’impiego.

Aventi diritto

Possono accedere al beneficio i datori di lavoro privati che abbiano effettuato nuove assunzioni mediante il contratto di rioccupazione nel periodo tra il 1° luglio e il 31 ottobre 2021.

Questo “bonus” è riconosciuto ai datori di lavoro privati, a prescindere dalla circostanza che assumano o meno la natura di imprenditore.

Sono esclusi i datori di lavoro:

- del settore agricolo
- del lavoro domestico
- del settore finanziario
- della Pubblica amministrazione.

L’Istituto di previdenza, con un proprio messaggio, ha reso note le modalità operative per accedere alle agevolazioni riconosciute per le assunzioni effettuate con contratto di rioccupazione.

Nello specifico, a decorrere dal 15 settembre 2021, per poter usufruire dei benefici, i datori di lavoro interessati dovranno accedere all’interno dell’applicazione “Portale delle Agevolazioni”, presente sul sito internet www.inps.it, dove si può reperire il modulo di istanza on-line “RIOCC”, volto alla richiesta dell’esonero contributivo per le assunzioni effettuate con contratto di rioccupazione.

A tal fine dovranno essere indicate le seguenti informazioni:

- indicazione del lavoratore nei confronti del quale è intervenuta l’assunzione a tempo indeterminato con contratto di rioccupazione;
- codice della comunicazione obbligatoria relativa al rapporto a tempo indeterminato instaurato;

- importo della retribuzione mensile media, comprensiva dei ratei di tredicesima e di quattordicesima mensilità;
- indicazione della eventuale percentuale di part-time nel caso di svolgimento della prestazione lavorativa a tempo parziale;
- misura dell'aliquota contributiva datoriale oggetto dello sgravio.
L'Istituto, una volta ricevuta la richiesta, mediante i propri sistemi informativi centrali svolgerà le seguenti attività:
- verificherà l'esistenza del rapporto a tempo indeterminato mediante consultazione della banca dati delle comunicazioni obbligatorie;
- calolerà l'importo dell'incentivo spettante in base all'aliquota contributiva datoriale indicata;
- verificherà la sussistenza della copertura finanziaria per l'esonero richiesto;
- in caso di sufficiente capienza di risorse per tutto il periodo agevolabile, informerà, mediante comunicazione in calce al medesimo modulo di istanza on-line, che il datore di lavoro è stato autorizzato a fruire dell'esonero e individuerà l'importo massimo dell'agevolazione spettante per l'assunzione.

I datori di lavoro autorizzati, per le sole assunzioni a tempo indeterminato effettuate nel periodo compreso tra il 1° luglio e il 31 ottobre 2021, espongono, a partire dal flusso UniEmens di competenza del mese di ottobre, i nomi dei lavoratori/delle lavoratrici per i quali spetta l'esonero valorizzando, l'elemento "Imponibile" e l'elemento "Contributo" della sezione "DenunciaIndividuale".

In caso di passaggio di un lavoratore, per il quale il datore di lavoro cedente stava già godendo dell'incentivo, a un altro datore di lavoro, a seguito di cessione individuale del contratto ai sensi dell'articolo 1406 c.c. o di trasferimento di azienda ai sensi dell'articolo 2112 c.c., la compilazione del flusso per la fruizione del beneficio residuo, deve avvenire secondo le modalità indicate dall'Istituto.

Riferimenti: messaggio n. 3050 del 9/09/2021.

INFORTUNI SUL LAVORO

omessa o tardiva denuncia

sistema sanzionatorio

chiarimenti INAIL

l'Inail ha reso note alcune specifiche riguardanti la disciplina dell'obbligo di denuncia telematica posto in capo ai datori di lavoro in caso di infortunio che comporti una prognosi superiore o inferiore ai tre giorni.

In particolare il documento, oltre a riepilogare la disciplina prevista dalla normativa vigente in tema di obbligo di denuncia a fini assicurativi per gli infortuni prognosticati non guaribili entro tre giorni, fornisce ulteriori indicazioni sul regime sanzionatorio.

Denuncia di infortunio: decorrenza

Il datore di lavoro deve presentare all'Inail la denuncia per tutti gli infortuni accaduti ai lavoratori che siano prognosticati non guaribili entro tre giorni, indipendentemente da ogni valutazione circa la loro indennizzabilità.

La denuncia dell'infortunio deve essere fatta esclusivamente tramite gli appositi servizi telematici entro due giorni da quello in cui il datore di lavoro ne ha avuto notizia e deve essere corredata dei riferimenti al certificato medico già trasmesso all'Istituto assicuratore dal medico o dalla struttura sanitaria competente al rilascio.

Per gli infortuni mortali e gli infortuni per i quali ricorre pericolo di morte, la denuncia deve essere fatta entro 24 ore dall'infortunio.

I datori di lavoro per gli infortuni accaduti ai lavoratori domestici e i datori di lavoro non imprenditori per gli infortuni occorsi ai lavoratori occasionali, invece, devono inviare la denuncia tramite Pec alla sede Inail competente, o se sprovvisti di Pec, per posta.

Il giorno iniziale da cui decorre il termine di due giorni per la presentazione della denuncia di infortunio è quello successivo alla data in cui il datore di lavoro ha ricevuto dal lavoratore il numero identificativo del certificato di infortunio trasmesso all'Inail dal medico o dalla struttura sanitaria che presta la prima assistenza, nel quale sono specificati la data di rilascio e i giorni di prognosi.

Per gli infortuni inizialmente prognosticati guaribili entro tre giorni da quello dell'infortunio (franchigie), per i quali la prognosi si prolunga al quarto giorno, il termine per la denuncia decorre dal giorno successivo alla data di ricezione dei riferimenti dell'ulteriore certificazione medica di infortunio che accerta la mancata guarigione nei termini di franchigia.

Per quanto riguarda il termine di scadenza, se si tratta di giorno festivo, esso slitta al primo giorno successivo non festivo e, nei casi di lavoro settimanale articolato su cinque giorni, il sabato è considerato normale giornata feriale.

Per i casi di malattia-infortunio da Covid-19 la violazione dell'obbligo delle denuncia nei termini di legge presuppone che il datore di lavoro sia a conoscenza che l'evento è qualificabile come infortunio sul lavoro anziché come malattia di competenza dell'Inps; pertanto il termine decorre sempre dal giorno successivo alla data di ricezione della prima certificazione medica di infortunio che attesta che l'astensione dal lavoro è riconducibile al contagio.

Procedimento sanzionatorio

In seguito agli aggiornamenti intervenuti la misura della sanzione per il mancato adempimento è compresa tra 1.290,00 e 7.745,00 euro.

La violazione dell'obbligo di presentare la denuncia di infortunio rientra nell'ambito di applicazione della diffida obbligatoria di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.

In caso di ottemperanza alla diffida il trasgressore o l'eventuale obbligato in solido è ammesso al pagamento della sanzione "minima" di 1.290,00 euro (sanzione nella misura del minimo previsto dalla legge). Il pagamento estingue il procedimento sanzionatorio limitatamente alle inosservanze oggetto di diffida e a condizione dell'effettiva ottemperanza alla diffida stessa.

Gli illeciti oggetto di diffida, qualora il trasgressore o l'obbligato in solido non provvedano alla regolarizzazione e al pagamento della sanzione "minima" entro il termine di quindici giorni, possono essere estinti con il pagamento della sanzione in misura ridotta di 2.580,00 euro, pari al doppio del minimo della sanzione edittale.

Il pagamento deve essere fatto tramite il modello F23 utilizzando i codici tributo appositamente previsti.

Qualora il trasgressore, invece, non provveda a sanare l'illecito e a pagare entro i termini previsti la sanzione ridotta, deve essere fatto immediatamente rapporto al competente Ispettorato territoriale del lavoro, il quale provvederà all'emissione dell'ordinanza – ingiunzione - e alla gestione delle fasi successive.

Comunicazione degli infortuni a fini statistici e informativi al SINP

(Sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro)

Dal 12 ottobre 2017 sono entrati in vigore gli obblighi previsti dall'articolo 18, comma 1, lettera r), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 in materia di comunicazione degli infortuni a fini statistici e informativi.

L'interesse tutelato dal suddetto articolo 18 è chiaramente diverso da quello perseguito dall'articolo 53 del D.P.R.1124/65 a presidio del quale sono previste apposite sanzioni, così come diversi sono gli organi legittimati a contestare le violazioni.

La circolare sottolinea poi l'autonomia dei procedimenti sanzionatori correlati all'accertamento della violazione delle diverse norme che stabiliscono gli obblighi di denuncia degli infortuni ai fini assicurativi e gli obblighi di comunicazione degli infortuni ai fini statistici e informativi.

Sono diversi anche gli stessi importi delle sanzioni amministrative ricollegate alle condotte anti-giuridiche previste dalle norme.

Il regime sanzionatorio di cui all'art. 55 del d.lgs. 81/08 prevede l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria differenziata a seconda che la violazione riguardi gli infortuni superiori a tre giorni (da 1.000 a 4.500 euro) o gli infortuni superiori ad un giorno (da 500 a 1800 euro).

L'articolo 55, comma 6, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 stabilisce poi che l'applicazione della sanzione amministrativa di cui al comma 5, lettera g) del medesimo

articolo, prevista per la violazione dell'obbligo di comunicare entro 48 ore gli infortuni superiori ai tre giorni, esclude l'applicazione della sanzione conseguente alla violazione dell'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.

Per agevolare gli utenti, l'Istituto ha predisposto il servizio telematico di denuncia di infortunio denominato *Comunicazione/denuncia di infortunio*.

In questo modo, per gli infortuni superiori a tre giorni il datore di lavoro o il dirigente effettua con un unico servizio i due diversi adempimenti previsti dalla normativa, ossia la denuncia di infortunio a fini assicurativi all'Inail e la denuncia di infortunio a fini statistici al Sinp.

In caso di infortunio sul lavoro inizialmente prognosticato guaribile entro tre giorni che il datore di lavoro abbia provveduto a comunicare al Sinp tramite l'Inail, qualora la prognosi si prolunghi oltre i tre giorni, è stata prevista una apposita funzione, che salvando i dati già comunicati e contenuti nella denuncia iniziale, richiede solo i dati necessari al perfezionamento della denuncia a fini assicurativi.

Riferimenti: circolare Inail n. 24 del 9/09/2021.

PRECOMPILATA IVA

on-line i registri IVA per 2 milioni di operatori economici

Come previsto dall'articolo 1 del decreto-legge n. 41/2021, che ha modificato quanto previsto dall'articolo 4 del decreto legislativo n. 127/2015, è stato previsto che, a partire dalle operazioni IVA effettuate dal 1° luglio 2021, in via sperimentale, nell'ambito di un programma di assistenza on-line basato sui dati delle operazioni acquisiti con le fatture elettroniche e con le comunicazioni delle operazioni transfrontaliere nonché sui dati dei corrispettivi acquisiti telematicamente, l'Agenzia delle Entrate mette a disposizione dei soggetti passivi dell'IVA residenti e stabiliti in Italia:

- le bozze dei registri di cui agli articoli 23 e 25 del decreto IVA (rispettivamente fatture emesse e fatture d'acquisto);
- le bozze delle comunicazioni delle liquidazioni periodiche dell'IVA.

A partire dalle operazioni IVA effettuate dal 1° gennaio 2022, l'Agenzia delle Entrate metterà a disposizione anche la bozza della dichiarazione annuale IVA.

Successivamente sono state definite le regole per l'avvio della fase sperimentale della precompilata Iva, grazie ai dati delle e-fatture e dei corrispettivi.

Con un proprio comunicato, l'Agenzia delle Entrate ha reso noto che sono disponibili on-line i registri IVA precompilati per 2 milioni di operatori economici che li possono consultare all'interno del portale Fatture e corrispettivi, validando o modificando i dati delle operazioni effettuate dal 1° luglio 2021.

Il vantaggio è concreto e immediato: con la convalida, infatti, i registri sono memorizzati dall'Agenzia e per il trimestre di riferimento il contribuente può fruire dell'esonero dalla tenuta dei registri.

Inoltre, con la convalida, a partire dal prossimo 6 novembre con riferimento al terzo trimestre 2021 e successivamente a regime, viene elaborata anche la bozza della liquidazione periodica Iva.

Infine, se la convalida viene effettuata per tutti i trimestri dell'anno, verrà elaborata, a partire dalle operazioni effettuate dal 1° gennaio 2022, anche la bozza della dichiarazione annuale IVA.

Soggetti interessati

Per gli anni d'imposta 2021 e 2022, nella fase di avvio sperimentale, destinatari dei documenti Iva precompilati saranno i soggetti passivi Iva residenti e stabiliti in Italia che effettuano la liquidazione trimestrale per opzione dell'Iva, con esclusione di alcune categorie di soggetti.

Nello specifico, dalla suddetta platea sono esclusi:

- i soggetti che operano in determinati settori di attività per i quali sono previsti regimi speciali ai fini IVA, nonché i soggetti che applicano l'IVA separatamente, per obbligo di legge o a seguito di opzione, relativamente alle diverse attività esercitate, o che aderiscono alla liquidazione dell'IVA di gruppo o sono stati sottoposti a fallimento o a liquidazione coatta amministrativa ovvero che partecipano a un gruppo IVA;

- i soggetti, individuati dall'articolo 17-ter, commi 1 e 1-bis, del decreto IVA, nei confronti dei quali è applicato obbligatoriamente il meccanismo della scissione dei pagamenti;
- ulteriori categorie di soggetti che adottano particolari regole di determinazione e versamento dell'IVA: commercianti al minuto che applicano la cd. ventilazione dell'IVA e soggetti passivi che effettuano cessioni di beni o prestazioni di servizi tramite distributori automatici o cessioni di benzina o di gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori;
- coloro che erogano prestazioni sanitarie.

Dal 2022, saranno inclusi nella platea anche i soggetti in regime di Iva per cassa.

Il soggetto passivo Iva che in base alle informazioni disponibili non è stato individuato come appartenente alla platea, ma che ha le caratteristiche per esserne incluso, può segnalare tale circostanza e accedere ai documenti Iva precompilati.

Dati utilizzati per l'elaborazione delle bozze dei documenti IVA

Le bozze dei documenti Iva sono elaborate utilizzando i dati delle fatture elettroniche, delle fatture elettroniche verso la PA e delle comunicazioni delle operazioni transfrontaliere.

Sono utilizzati, inoltre, i dati ricavati dalle comunicazioni telematiche dei corrispettivi giornalieri, dalle comunicazioni delle liquidazioni periodiche relative ai trimestri precedenti e dalla dichiarazione annuale IVA relativa al periodo d'imposta precedente, nonché le ulteriori informazioni rilevanti ai fini dell'IVA presenti nel Sistema Informativo dell'Anagrafe Tributaria.

Per consentire all'Agenzia di includere i dati in modo completo e preciso è necessario che le fatture elettroniche e le comunicazioni delle operazioni transfrontaliere siano compilate e trasmesse al Sistema di interscambio (SDI) secondo i criteri individuati dall'Agenzia e riportati in un'apposita Guida operativa pubblicata sul portale Fatture e corrispettivi.

Accesso dal Portale Fatture e corrispettivi

Nel comunicato viene precisato che i documenti precompilati sono visualizzabili, dopo l'autenticazione al portale Fatture e corrispettivi, tramite un nuovo applicativo web dedicato, in cui le informazioni e i documenti disponibili saranno organizzati in 4 aree distinte.

Le prime due, disponibili on-line dal 13 settembre sono:

- l'area "Profilo soggetto Iva", in cui gli operatori troveranno i dati anagrafici, l'appartenenza o meno alla platea e la percentuale soggettiva di detraibilità;
- la sezione "Registri Iva mensili", in cui è possibile visualizzare, modificare, integrare, convalidare ed estrarre i dati delle bozze dei registri Iva precompilati.

Da metà ottobre 2021 si aggiungerà la sezione delle Liquidazioni Iva periodiche precompilate (Lipe), in cui, dal 6 novembre 2021 sarà disponibile la liquidazione del terzo trimestre dell'anno in corso e che consentirà di estrarre le bozze delle comunicazioni delle liquidazioni periodiche,

modificare e integrare i dati proposti, inviare la comunicazione ed effettuare il pagamento dell'IVA a debito.

Infine, dal 2023 si attiverà il box relativo alla dichiarazione annuale Iva in cui gli operatori, oltre che visualizzare la bozza della dichiarazione annuale Iva precompilata, che potranno modificare, integrare ed inviare, troveranno e potranno modificare e inviare anche il modello F24 correlato alla dichiarazione in lavorazione.

Riferimenti: -articolo 1, comma 10 del D.L. 22/03/2021 n. 41;
-articolo 4, comma 1, del D.Lgs. 5/08/2015, n. 127.
-comunicato stampa Agenzia delle Entrate del 13/09/2021.